



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 25
16 Aprile 2024

Deducibilità dei contributi a previdenza complementare per lavoratori di prima occupazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **in deroga al criterio di carattere generale** in base al quale i **contributi versati alle forme pensionistiche complementari eccedenti il limite di euro 5.164,57, non possono essere dedotti dal reddito complessivo** relativo al periodo d'imposta in cui sono stati versati né utilizzati nei periodi di imposta successivi, **le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 6, del decreto n. 252/2005**, finalizzate ad incentivare l'iscrizione alle forme pensionistiche complementari, prevedono che **i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, [...] conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e [...] utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»** Qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il lavoratore di prima occupazione, **in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico**, che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, **anche tali contributi concorrono alla determinazione dell'ulteriore plafond di deducibilità**. Il predetto **plafond potrà essere utilizzato dal sesto anno di adesione alla forma pensionistica complementare** del lavoratore di prima occupazione **e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui, ossia per un totale massimo di euro 7.746,86.**

Premessa

L'articolo 10, comma 1, lettera e-*bis*) del Tuir stabilisce la **deducibilità dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, dei "contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto (...)"**.



L'articolo 8, comma 4, del decreto n. 252/2005 prevede che **i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, siano deducibili**, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, **dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Il successivo comma 6** prevede un **superamento temporaneo di questo limite: "ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui"**, quindi con **una deduzione totale per anno fino a 7.746,86 euro l'anno.**

Contributi a forme di previdenza complementari. Lavoratori di prima occupazione

La legislazione prevede dunque la deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione nei seguenti limiti:

- ✓ **se si aderisce a una forma di previdenza complementare** si possono **dedurre fiscalmente i contributi** versati **fino a 5.164,57 euro annui**;
- ✓ **fino allo stesso limite di 5.164,57 euro si possono dedurre anche i contributi** pagati per la **pensione integrativa di un familiare a carico.**

Alla luce della normativa riportata in premessa, la disciplina in argomento istituisce, inoltre, per i **lavoratori di prima occupazione:**

- ✓ una **prima fase** in cui, in ciascuno dei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite annuale di 5.164,57 euro non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore *plafond* di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi;
- ✓ una **seconda fase** in cui il *plafond* accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui, per il totale massimo quindi di 7.746,86 euro.

Osserva

Per **lavoratore di prima occupazione**, l'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 70/E/2007** ha chiarito che si tratta di lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.

Va rilevato che l'Agenzia delle entrate ha osservato che **l'adesione alla previdenza complementare va riferita a forme che consentono la deducibilità dei contributi versati ai fini della determinazione del reddito soggetto a tassazione in Italia** poiché l'applicazione della norma presuppone che il lavoratore sia residente in Italia al momento del versamento dei contributi oggetto di deduzione.

Contributi a forme di previdenza complementari a favore di famigliari a carico

In materia di deducibilità dei contributi versati a forme di previdenza complementare, ai fini della **determinazione del *plafond* di deducibilità differita del lavoratore di prima occupazione, il contribuente deve tenere conto non solo dei contributi versati e dedotti per l'adesione alla propria forma di previdenza complementare ma anche di quelli versati sulle posizioni previdenziali di famigliari a carico.**

Con **risposta n.76/2024**, l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, confermato che **rientrano nel calcolo del *plafond* tutti i contributi versati nel quinquennio in cui gli stessi sono stati dedotti dal reddito complessivo.** Nel calcolo vanno considerati non solo **i contributi per la propria pensione integrativa**, ma anche **quelli eventualmente versati per i famigliari a carico.**

ESEMPIO

Ai fini della determinazione dell'ulteriore *plafond* di deducibilità, il lavoratore dovrà pertanto considerare i contributi versati:

- ✓ per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023;
- ✓ per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei famigliari a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti